

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4882**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CAMBER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2000**

—————

Facoltà di dichiarazione di nascita al comune di residenza  
della madre in luogo di quello sede della struttura in cui  
avviene il parto

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi di quanto stabilito dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le dichiarazioni di nascita vengono effettuate all'ufficiale di stato civile del comune in cui ha sede la struttura ospedaliera presso la quale la gestante si reca a partorire.

E tali strutture ospedaliere si trovano, in stragrande maggioranza, nei centri abitati maggiori.

Tale fatto ha quale diretta conseguenza un'anomalia anagrafica a danno dei piccoli comuni, in quanto tutti i bambini nati da famiglie residenti in questi piccoli comuni risultano nati nei comuni sede della struttura ospedaliera.

Ne consegue che nei centri minori la natalità risulta prossima o addirittura pari allo zero.

Inoltre, tale frattura anagrafica si determina anche all'interno delle famiglie non coincidendo il luogo di nascita dei figli con quello della residenza dei genitori.

Il presente disegno di legge mira pertanto a sanare tale anomalia, determinata esclusivamente da ragioni burocratiche conseguenti alla ricerca da parte delle partorienti della migliore assistenza sanitaria, consentendo ai genitori di effettuare la dichiarazione di nascita presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente:

«Art. 78-bis. - 1. Se la nascita avviene in una struttura ospedaliera situata fuori del comune di residenza della madre, la dichiarazione può essere fatta all'ufficiale dello stato civile del comune in cui la madre risiede, in luogo di quello in cui è avvenuta la nascita, indicando come comune di nascita quello in cui si trova la residenza della madre.

2. Nel caso di cui al comma 1, la dichiarazione deve essere fatta congiuntamente dal padre e dalla madre, ovvero dai loro procuratori speciali».

